

Codice A16030

D.D. 15 luglio 2015, n. 294

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Rittana CN) -
Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. - Progetto per la costruzione di un tratto di linea in
cavo aereo/interrato a 0,4 kV, da Borgata Cesana a Borgata Tetto Battaglie, per allaccio
nuovo cliente nella localita' Gorre' del Comune di Rittana. Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente

Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Ing. Stefano Rigatelli
(ex l.190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100.286/2015 A

Rif. n. 15758/A16030 del 20 05 2015
286 Relazione – Rittana - Enel.doc

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), Parte III
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32

Comune : **Rittana (CN)**

Intervento: Progetto per la costruzione di un tratto di linea in cavo aereo/interrato
a 0,4 KV, da Borgata Cesana a Borgata Tetto Battaglie, per allaccio
nuovo cliente nella località Gorrè del Comune di Rittana

Istanza: **Enel Distribuzione S.p.A.**

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dalla Società Enel Distribuzione S.p.A. in data 20.05.2015 (protocollo 15758/A16030), con nota prot. n.476 del 13.05.2015, inerente l'intervento ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza, pervenuta anch'essa con la succitata nota;

considerato che gli interventi in progetto consistono nel progetto per la costruzione di un tratto di linea in cavo aereo/interrato a 0,4 KV, da Borgata Cesana a Borgata Tetto Battaglie, per allaccio nuovo cliente nella località Gorrè del Comune di Rittana e nello specifico si prevede la posa in opera di un tratto di cavo interrato e la posa in opera di un tratto aereo isolato del tipo precordato, posato su sostegni in lamiera saldata poligonale, con uno sviluppo complessivo di circa 480 metri;

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

preso atto inoltre, dalla succitata nota che il comune di Rittana risulta sprovvisto della commissione Locale del Paesaggio e richiede conseguentemente alla Regione Piemonte l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi della normativa in epigrafe;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice. Considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte;

accertato che l'intervento proposto, risulterebbe visibile dai diversi punti panoramici dislocati nell'intorno delle opere in progetto, sia dalla viabilità primaria e sia, dalla viabilità secondaria, tuttavia, con opportuni accorgimenti progettuali in fase esecutiva, appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) (area boscata) del D.Lgs 42/2004;

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia;

considerato che le opere così come proposte, con le dovute modifiche da attuarsi durante la fase realizzativa, non appaiono tali da recare un significativo pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località, con la presente, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e fatte salve le valutazioni degli Enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con eventuali piani d'area vigenti, si esprime **parere favorevole**, al completamento degli interventi in progetto condizione che:

- ✓ per una corretta integrazione delle opere in progetto con i colori predominanti della zona boscata in esame, i sostegni previsti in lamiera poligonale, siano opportunamente trattati per rendere di natura opaca la finitura superficiale e con una tonalità tendente al bruno chiaro;
- ✓ le fondazioni previste in c.a. per accogliere i nuovi sostegni in lamiera poligonale, siano opportunamente raccordati con il contesto circostante, attraverso l'utilizzo del materiale di risulta degli scavi e siano opportunamente inerbite le aree di raccordo.
- ✓ per una maggior continuità dello skyline delle zona boscata, sia posta particolare cura e salvaguardia alla zona boscata preesistente, limitando allo stretto necessario l'abbattimento di specie arboree ed arbustive locali;

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Dirigente di Settore
Arch. Giovanni Patudi

Il Funzionario Istruttore
Arch. Giancarlo Bruno



Torino, 29/06/2015

Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI
ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
Via Avogadro, 30
10121 TORINO
c.a. arch. Giovanni Paludi
c.a. arch. Giancarlo Bruno
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it



Prot. n. 7191/34-10-05/654

OGGETTO: **RITTANA (CN) – Borgata Cesana – Borgata Tetto Battaglie – Località Gorre.**
Applicazione del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” approvato con D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., Parte III, Beni Paesaggistici.
Progetto per la costruzione di un tratto di linea in cavo aereo/interrato per allaccio nuovo cliente in località Gorre.
Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A.
Parere di competenza ai sensi dell’art. 146 comma 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

In risposta all’istanza di autorizzazione dei lavori in oggetto, trasmessa da codesto Settore regionale con prot. n. 17716/A16.030 dell’8/06/2015 e recepita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 5794 del 10/06/2015, in quanto il Comune di Rittana risulta sprovvisto della Commissione Locale per il Paesaggio e richiede alla Regione Piemonte l’esercizio del potere sostitutivo,

considerato che l’area interessata dall’intervento è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 142 c. 1 lettera “g” (area boscata),

visti gli elaborati grafici, la documentazione fotografica, la relazione tecnico-illustrativa e la relazione paesaggistica allegati all’istanza,

vista la relazione del Settore regionale in merito alla compatibilità dell’intervento,

valutato l’impatto delle opere come proposte in relazione alla conservazione delle caratteristiche di interesse dell’ambito sottoposto a tutela e alla loro visibilità,

accertato che l’intervento proposto appare coerente con le prescrizioni contenute negli artt. 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di attuazione del Ppr adottato, poste in salvaguardia,

questa Soprintendenza, per quanto di competenza e ai sensi della normativa vigente, **esprime parere favorevole** al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in merito all’intervento come proposto ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, **alle condizioni indicate dal Settore regionale**, che hanno l’obiettivo di mitigare l’impatto delle opere previste:

- i sostegni poligonali in lamiera del cavo aereo siano opportunamente trattati con vernici a finitura opaca e di colore tendente al bruno, al fine di integrare correttamente le opere in progetto con i colori predominanti il contesto paesaggistico oggetto di tutela,

- venga posta particolare attenzione alla salvaguardia della zona boscata, limitando l’abbattimento di specie arboree e arbustive allo stretto necessario per la realizzazione del varco della linea aerea,

- le fondazioni dei sostegni in lamiera vengano raccordate con il terreno circostante, mitigandone l’inserimento con il riporto di materiale di risulta e opportuni inerbimenti.

Si trattiene agli atti copia della documentazione qui pervenuta, restando in attesa del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

L’incaricato dell’istruttoria
arch. Nadja Ostorero